

1. Chiedere due copie autentiche della sentenza (**MT2/290**).
2. Dopo averle ottenute, inviare una fotocopia al cliente.
3. Predisporre in calce alle due copie autentiche la relata di notifica (**MT2/325** o **MT2/459**).
4. Provvedere alla notifica, consegnandone due copie all'ufficio notifiche presso il Palazzo di Giustizia e conservando la ricevuta.
- 4 *bis*. Dopo circa 10 giorni andare a ritirare la copia con la relata di notifica.
5. Redigere atto di deposito in Commissione della sentenza con relata di notifica (**MT2/340**).

solo in caso di imposte provvisoriamente versate

(art. 68, co. 2, D.lgs. 546/1992)

6. Inviare, solo a fine sollecitatorio, richiesta di rimborso (**MT2/498**), se ricorrono i presupposti di cui all'art. 68, co. 2, ovvero il rimborso concerne solo l'eccedenza di imposte (e sanzioni) con i relativi interessi a seguito di una sentenza di commissione provinciale.
7. Decorsi 90 giorni dalla notificazione della sentenza - qualora la sentenza condanni espressamente l'Agenzia al rimborso delle imposte provvisoriamente versate - presentare ricorso per giudizio di ottemperanza (**MT2/510** o **MT2/520**) (non occorre l'atto di messa in mora).

oppure
negli altri casi

- 8a. Decorsi 90 giorni senza che l'Agenzia abbia provveduto a effettuare il pagamento dell'importo dovuto, far notificare l'intimazione al rimborso e la messa in mora (**MT2/500**);
- 8b. Decorsi 30 giorni dall'atto precedente senza che l'Agenzia abbia provveduto a effettuare il pagamento, presentare ricorso per giudizio di ottemperanza (**MT2/510** o **MT2/520**).

oppure

9. Decorsi 120 giorni dall'avvenuta notificazione della sentenza, chiedere alla segreteria della Commissione il rilascio di una copia della sentenza in forma esecutiva e trasmettere la pratica al legale; lo studio può provvedere alla redazione e notifica dell'atto di precetto con invito al pagamento nei successivi 10 giorni, previa notifica della sentenza spedita in forma esecutiva (**MT2/502**).